

# GESTIONE DEI SEDIMENTI DI DRAGAGGIO: RIFIUTI O SOTTOPRODOTTI?

Avv. Federico Peres

Founder e Managing Partner - B&P Avvocati

The future of Coasts and Ports in a changing climate: needed actions and opportunities for a Sustainable Blue Economy | 7th November 2023 | Blue Economy room | Ecomondo



**1998** - D.M. 05.02.1998 recupero semplificato rifiuti non pericolosi

**2006** – L. n. 296/2006 aggiunge all'art. 5 della L. n. 84/1994 i commi da 11-bis a 11- sexies sulla disciplina dei sedimenti dragati nelle aree portuali e marino-costiere nei SIN

**2006** - D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, co. 2, immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi

**2008** - D.M. 07.11.2008 criteri per verifica idoneità del materiale dragato dai SIN alla gestione secondo le modalità di cui all'art. 5 co. da 11-bis a 11- sexies L. n. 84/1994

**2010** - D.Lgs. n. 205/2010 modifica l'art. 185 co. 3 D.Lgs. n. 152/2006, esclusione dalla disciplina sui rifiuti per sedimenti spostati in acque superficiali

**2010** - D.Lgs. n. 205/2010, Art. 39, co. 13, qualifica di sottoprodotto per il materiale rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti

**2012** - D.L. n. 1/2012 (convertito in L. n. 27/2012) introduce l'art. 5-bis nella L. n. 84/1994, sulla disciplina dei sedimenti dragati nelle aree portuali e marino-costiere nei SIN

**2012** – D.L. n. 5/ 2012 (convertito in L. n. 35/2012) modifica l'art. 109 co. 2 D.Lgs. n. 152/2006

**2013** - D.L. n. 69/ 2013 (convertito in L. n. 98/2013) modifica l'art. 5-bis L.n. 84/1994

- 2014** – D.L. 91/2014 (convertito in L. n. 116/2014) introduce l'art. 184-quater D.Lgs. n. 152/2006, sedimenti recuperati
- 2015** - L. n. 221/2015 modifica art. 5-bis L. n. 84/1994
- 2016** - D.Lgs. n. 169/2016 modifica Art. 5-bis L. n. 84/1994
- 2016** - D.M. 08.06.2016 valori di riferimento all'interno dei SIN
- 2016** - D.M. n. 172/2016 operazioni di dragaggio nei S.I.N. ai sensi dell'art. 5-bis co. 6 L. n. 84/1994
- 2016** - D.M. n. 173/2016, modalità e criteri tecnici per immersione in mare dei materiali di escavo dei fondali marini ai sensi dell'art. 109 co. 2 D.Lgs. n. 152/2006
- 2020** - D.L. 76/2020 (convertito in L. n. 120/2020) modifica art. 5-bis L.n. 84/1994
- 2021** - D.L. 77/2021 (convertito in L. n. 108/2021), art. 6-bis, Istituzione del Piano nazionale dei dragaggi sostenibili (PNDS)
- 2021** - D.L. 121/2021 (convertito in L. n. 267/2021) modifica art. 184-quater D.Lgs. n. 152/2006 aggiungendo due commi
- 2023** - *Attualmente in consultazione Schema di decreto TRS ai sensi del DL 13/2023, art. 48 comma 1: definizione di sedimenti*

«1. **Al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici**, tenendo conto delle disposizioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero per la transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **è approvato il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili**, anche sulla base della programmazione delle Autorità di sistema portuale e delle regioni con particolare riferimento ai programmi finanziati dal PNC e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle Autorità di sistema portuale. Ai fini della tutela dell'ambiente marino, il Piano è attuato tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono interventi di pubblica utilità e indifferibili e urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.

3. **L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico**, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. **Il rilascio dell'autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo della conferenza di servizi** di cui all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente individuata ai sensi del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta. Le amministrazioni interessate nell'ambito del nuovo procedimento autorizzativo svolgono le proprie attività con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente»

Art. 2 «Definizioni»	
(c) «terre e rocce da scavo»	il suolo, il materiale roccioso e i <b>sedimenti</b> escavati derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, <b>dragaggi</b> ); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento (...);
(bb) «sedimenti»	tutte le plausibili frazioni granulometriche escavate negli alvei sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri, anche artificiali, marini e portuali derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera.

Dal quadro normativo e regolamentare si ricava che i sedimenti possono essere:

- ✓ residui classificabili come **sottoprodotti**
- ✓ residui **esclusi** dalla normativa sui rifiuti
- ✓ residui classificati come rifiuti da recuperare per ottenere **End of Waste**
- ✓ residui classificati come rifiuti da conferire in impianti di **smaltimento**

- 2011** - Regolamento UE n. 333/2011: criteri EOW per rottami metallici
- 2012** - Regolamento UE n. 1179/2012: criteri EOW per rottami di vetro
- 2013** - Regolamento UE n. 715/2013: criteri EOW per rottami di rame
- 2013** - DM n. 22/2013: criteri EOW per Combustibili Solidi Secondari (CSS)
- 2014** - Art. 184-quater D.Lgs. 152/2006 introdotto DL 91/2014: sedimenti recuperati come EOW
- 2018** - DM 69/2018: criteri EOW per conglomerati bituminosi
- 2019** - DM 62/2019: criteri EOW per prodotti assorbenti per la persona (PAP)
- 2020** - DM 78/2020: criteri EOW per gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso
- 2020** - DM 188/2020: criteri EOW per carta e cartone
- 2021** - Art. 184-quater D.Lgs. 152/2006 modificato con DL 121/2021: introduzione di due nuovi commi
- 2022** - DM 152/2022: criteri EOW per inerti

«1. I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti requisiti e condizioni:

- a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla lettera b), secondo periodo;
- b) è certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. In caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

2. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di solfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad aree prospicienti il litorale e siano compatibili con i livelli di salinità del suolo e della falda.»

«3. Il produttore o il detentore predispongono una **dichiarazione di conformità** da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le altre modalità di impiego previste e l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo. La dichiarazione di conformità è presentata all'autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA nel cui territorio è localizzato il sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo, **trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni** di conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

4. **Entro trenta giorni** dalla comunicazione della dichiarazione di cui al comma 3, **l'autorità competente** per il procedimento di recupero **verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure** disciplinate dal presente articolo e qualora rilevi difformità o violazioni degli stessi ordina il divieto di utilizzo dei materiali di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.

5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 **durante la movimentazione** sono accompagnati dalla comunicazione di cui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.»

«**5-bis.** Al fine di promuovere investimenti a favore di progetti di economia circolare, di favorire l'innovazione tecnologica e di garantire la sicurezza del trasporto marittimo, **le amministrazioni competenti possono autorizzare**, previa caratterizzazione, eventualmente **anche per singole frazioni granulometriche**, dei materiali derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere condotta secondo la disciplina vigente in materia, di cui all'articolo 109 del presente decreto legislativo e all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e salve le ulteriori specificazioni tecniche definite ai sensi del comma 5-ter del presente articolo, **il riutilizzo dei predetti materiali in ambienti terrestri e marino-costieri anche per singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici.**

**5-ter. Entro novanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, **sono adottate le norme tecniche** che disciplinano le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili»

La Regione, in data **12 gennaio 2023**, ha chiesto i seguenti chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'art. 184-quater:

- 1) se il recupero diretto in sito/ciclo produttivo sia ammissibile e, in caso positivo, se la **dichiarazione di conformità** vada redatta sul materiale che mantiene la qualifica di rifiuto, atteso che il recupero definitivo avverrebbe solo con l'impiego nel sito/ciclo produttivo;
- 2) se, nelle suddette ipotesi, il **deposito** dei materiali dragati, in attesa delle verifiche delle autorità competenti debba avvenire obbligatoriamente presso il sito di scavo o sito intermediario, non potendosi avviare i conferimenti presso il sito di utilizzo definitivo;
- 3) come debba avvenire la **movimentazione** dei suddetti materiali e, in particolare, se sia sempre necessario il FIR, trattandosi di materiali che mantengono la qualifica di rifiuto fino all'impiego nel sito/ciclo produttivo, oppure se decorsi i termini per la verifica dell'autorità competente, sia possibile applicare la previsione di cui al quinto comma (relativa ai documenti di movimentazione);
- 4) se i **siti di utilizzo finali**, ammissibili in caso di recupero diretto, siano da individuarsi esclusivamente nelle casse di colmata o se siano ammessi anche altri siti di destinazione.

**«anche nelle ipotesi in cui le operazioni di recupero abbiano luogo direttamente in sito, il produttore o il detentore sono tenuti a predisporre una dichiarazione di conformità.** Tale dichiarazione deve dare conto, infatti, delle attività di recupero effettuate, del sito di destinazione e delle altre modalità di impiego previste.

Si tratta, pertanto, di un documento da redigere **all'esito delle procedure di recupero, ma prima dell'utilizzo del materiale**, essendo funzionale a poter assicurare un suo corretto impiego. La dichiarazione di conformità contiene inoltre l'attestazione circa il rispetto dei criteri indicati dalla norma in argomento ed è redatta nel momento in cui produttore e detentore già possono affermare il rispetto dei presupposti e dei requisiti necessari e sufficienti per poter qualificare i materiali ai sensi dell'art. 184-quater del D.lgs. 152/2006.

**Il completamento dell'iter previsto è individuabile solo a valle della verifica delle autorità competenti** ai sensi del comma 4, del citato articolo 184-quater»

«con riguardo, poi, al **deposito e alla movimentazione**, è opportuno evidenziare come gli stessi **permangono rifiuti** e, come tali, dovranno quindi essere custoditi e/o trasportati - **sino al completamento della procedura di recupero** e al soddisfacimento di tutti i presupposti e requisiti prescritti all'art. 184-quater, D.lgs.152/2006, **ivi compreso**, come già ricordato, **quello riguardante le verifiche dell'autorità competente**, entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione. (...) Ne consegue che, **in attesa delle verifiche da parte delle autorità competenti**, parte integrante della procedura di cui all'art. 184-quater, **il materiale di dragaggio non può ancora considerarsi non rifiuto** e, pertanto, deve sottostare alla relativa disciplina vigente in materia (...). Ne deriva, altresì, che i materiali dragati, una volta sottoposti alle procedure di recupero nel rispetto dei presupposti e dei requisiti previsti dalla norma in esame, ossia, una volta compiute anche le verifiche delle autorità competenti **ovvero decorso il termine a tal fine necessario**, possono essere movimentati, in forza di quanto previsto al comma 5 dell'articolo in esame, con la già ricordata dichiarazione di conformità, il documento di trasporto ovvero la copia del contratto di trasporto»;

«con riguardo poi ai **possibili siti di utilizzo finali**, occorre specificare che il Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (...) ha introdotto i **commi 5-bis e 5-ter** al citato art. 184-quater che **consentono, previa autorizzazione** delle Amministrazioni competenti, **ulteriori ipotesi di riutilizzo, oltre alle casse di colmata**, dei predetti materiali in ambienti terrestri e marino-costieri anche per singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici».

**VICENDA:** movimentazione di materiali di dragaggio in uscita dall'impianto con DDT anziché con FIR, senza attivazione della procedura ex art 184-quater. Annullata con rinvio l'ordinanza che confermava il diniego di sequestro preventivo dell'impianto gestito dal soggetto indagato per il reato di gestione illecita di rifiuti ex art 256

«In tema di rifiuti, **i materiali dragati** di cui all'art. 184-quater, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati, **cessano di essere rifiuti (c.d. End of Waste) qualora, all'esito di operazioni di recupero (che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione) soddisfino una serie di requisiti e siano utilizzati in conformità a determinate condizioni**, diverse a seconda che essi siano utilizzati in un sito o direttamente all'interno di un ciclo produttivo; ne consegue che, **in mancanza** del verificarsi di dette condizioni, il trasporto dei fanghi di dragaggio al di fuori dello stabilimento necessita del **FIR** e della **dichiarazione di conformità**»

«**La mancata verifica degli specifici adempimenti previsti dall'art. 184-quater D.Lgs. n. 152/2006 non consente di ritenere che i fanghi di dragaggio abbiano cessato la loro qualifica di rifiuti** e possano conseguentemente essere trasportati senza il FIR, la cui presenza è imprescindibile ai fini della tracciabilità del rifiuto, e, insieme ad esso, alla dichiarazione di conformità, attestante a sua volta il regolare adempimento alla procedura di recupero»

**VICENDA:** Sequestro preventivo di alcune aree portuali in cui, nell'ambito di attività manutentive, alcuni tratti del fondale erano stati dragati in assenza di autorizzazione: si discute della differenza tra spostamenti in ambito portuale (esenti da autorizzazione) ed escavo dei fondali marini. La Cassazione annulla con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Gorizia, che aveva annullato il sequestro.

«L'escavazione dei fondali così come lo scarico dei materiali derivati costituisce un'attività di notevole impatto ambientale, atteso il rilevante rischio di diffusione dei contaminanti così raccolti e presenti nei sedimenti dei fondali, in ragione delle attività industriali e commerciali che incidono sulle aree portuali. Tali considerazioni sono alla base della ratio ispiratrice del predetto regime autorizzatorio e delle eccezioni ex articolo 1 comma 2 del Dm 173/2016, coordinate (in particolare con riguardo alla lettera a) con l'esclusione dall'ambito dei rifiuti ex articolo 185 Dlgs 152/2006 dei "sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi (...)". **Ciò significa che la fattispecie dello "spostamento" di sedimenti in ambito portuale, di cui al combinato disposto degli articoli 1 comma 2 lettera a) e 2 lettera f) del Dm 173/2016, deve essere costruita come descrittiva di un'attività connotata dal ridotto impatto ambientale.** Solo tale intrinseca caratteristica giustifica l'esclusione dal regime autorizzatorio di cui all'articolo 109 comma 2 Dlgs. 152/2006 il quale, data la notevole incidenza ambientale delle attività da esso contemplate, si connota per un'articolata procedura di progettazione, delimitazione delle aree interessate, individuazione delle quantità di materiali movimentati, campionamento e analisi delle zone di escavo, delineata con il citato Dm 173/2016»

**VICENDA:** si discute dell'assoggettabilità ad autorizzazione del ripascimento delle zone costiere. Il Consiglio di Stato conferma l'annullamento del provvedimento regionale campano che aveva normato il procedimento autorizzatorio di tali tipologie di intervento.

«[l'articolo 35 del d.lgs. n. 152/1999] **“consente l’immersione deliberata in mare di materiali di scavo di fondali marini, quando è dimostrata, nell’ambito dell’istruttoria, l’impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero ovvero lo smaltimento alternativo in conformità a predeterminate modalità”**, rilevando inoltre come la stessa disposizione sia stata poi riprodotta nell’articolo 109 del Dlgs n. 152/2006 (VI, 20 febbraio 2008, n. 588). Una siffatta conclusione consegue del resto alla espressa lettera del previgente articolo 35, che, consentito al comma 1, lettera a) l’immersione deliberata in mare dei “materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi”, e nel prevedere la relativa autorizzazione al comma 2, chiariva che l’autorizzazione stessa “è rilasciata dall’autorità competente solo quando è dimostrata, nell’ambito dell’istruttoria, l’impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero ovvero lo smaltimento alternativo ...”. Lo stesso chiarimento era rinvenibile anche nell’articolo 109, comma 2. [...] **Sicché ben ha fatto il primo giudice a considerare, in via di interpretazione letterale “a contrario”, che l’articolo 109 del Dlgs n. 152 del 2006 esclude l’autorizzazione per gli interventi di ripascimento delle fasce costiere**, e, in via di interpretazione sistematica, che l’autorizzazione stessa non era prevista neanche dal previgente articolo 35 della legge 152/1999, desumendone che tali interventi (di tutela e preservazione delle fasce stesse) non rientrano nel campo di applicazione del Codice dell’ambiente».

**VICENDA:** dopo un sopralluogo, ARPAT comunicava alcune irregolarità alla Regione, la quale, sulla base di successive analisi che dimostravano alcuni superamenti, vietava alla ricorrente la gestione come EOW dei fanghi di dragaggio provenienti da un porto toscano. Il TAR conferma il provvedimento regionale.

«La disposizione di cui al **comma 4, articolo 184-quater**, del Dlgs n. 152/2006, **nel prevedere il termine di trenta giorni per verificare il rispetto dei requisiti previsti dall'articolo medesimo non ricollega alcuna decadenza al suo superamento**. Pertanto, in base al principio di inesauribilità del potere amministrativo, deve ritenersi che lo stesso non venga consumato anche se il termine non sia rispettato».

«La **dichiarazione di conformità** non costituisce condizione per la cessazione della qualità di rifiuto ma **condizione di procedibilità per il recupero dei fanghi di dragaggio**, e ha la funzione di attestare la sussistenza dei relativi requisiti. L'art. 184 quater del d.lgs. n. 152/2006 è chiaro nel **subordinare la cessazione della qualità di rifiuto dei materiali dragati ai requisiti indicati** al proprio comma 1 e, in particolare, al rispetto dei limiti dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, All. 5, Titolo V della sua Parte quarta, in base alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo (...). **La dichiarazione di conformità (...) costituisce solo attestazione della ricorrenza dei presupposti di legge affinché i materiali cessino di essere rifiuto**; diversamente opinando, a fronte di materiali che superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione e che pertanto non potrebbero essere utilizzati in alcun sito, sarebbe sufficiente la mancata presentazione della richiesta di conformità per poter effettuare lo stoccaggio di rifiuti senza alcun limite temporale»

# Thanks for your attention!

Segui B&P Avvocati

SU



**Federico Peres**

Founder e Managing Partner - B&P Avvocati

Professore a contratto di Diritto dell'Ambiente – Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio – Università degli Studi di Padova



**Verona:** Palazzo Pindemonte, Via Leoni, 4 – 37121

**Milano:** Via F. Bocconi, 9 – 20136



**Mail:** [federico.peres@buttiandpartners.com](mailto:federico.peres@buttiandpartners.com)



**Phone:** +39 045 8012901



**Website:** <https://www.buttiandpartners.com/>

The future of Coasts and Ports in a changing climate: needed actions and opportunities for a Sustainable Blue Economy | 7th November 2023 | Blue Economy room | Ecomondo

